



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 30 del 01/02/2022

Proposta n. 14 del 01/02/2022	Oggetto: Conferimento incarico per il Servizio Finanziario – Ufficio Tributi ex art.1 comma 557 L.331/2004 alla Dr.ssa Alessia Matzuzzi. Variazione in diminuzione, con decorrenza 01.02.2022, del monte ore settimanale stabilito con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 1 del 04.01.2022.
----------------------------------	--

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n° 1/2021 e 2/2021, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, sono stati attribuiti, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/05/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;

- la Legge n. 241/1990;

Richiamata

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 9 del 12/03/2021** relativa alla "Approvazione del piano del fabbisogno del personale 2021/2023 e Piano assunzionale 2021"
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 51 del 24/11/2021** relativa all'Aggiornamento del piano del fabbisogno del personale 2021/2023 e del piano assunzionale 2021/2023;

Preso atto che il predetto “piano del fabbisogno del personale 2021/2023 e piano assunzionale 2021/2023” prevede le assunzioni a tempo determinato per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, anche mediante l'utilizzo di graduatorie pubbliche di altri Enti;

Rilevato che l'Ente ha la necessità di una figura professionale che possa farsi carico delle incombenze legate ai procedimenti tributari, considerato che codesto Ente gestisce in house il servizio idrico, il quale, comporta procedimenti, istruttorie, adempimenti e processi valutativi complessi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29/12/2021, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo della dipendente del Comune di Bottida, Dr.ssa Alessia Matzuzzi, Istruttore Amministrativo Contabile Categoria giuridica C – posizione economica C1, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, nelle forme del contratto di lavoro subordinato, al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato, per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022, secondo le seguenti modalità:

- l'incarico comporterà un impegno lavorativo per un numero complessivo di ore settimanali non superiore a 12;
- la prestazione verrà svolta presso la sede istituzionale del Comune di Anela e mediante utilizzo dell'istituto del “lavoro agile” compatibilmente con le esigenze amministrative e organizzative dell'Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

Richiamati:

- il nulla osta del Comune di Bottidda allo svolgimento presso il comune di Anela dell'incarico ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 e per un numero massimo di 12 ore settimanali della propria dipendente Dr.ssa Alessia Matzuzzi dal 01.01.2022 al 30.06.2022, acquisito con prot. n. 5704 in data 31.12.2021;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 1 del 05.01.2022, con la quale, in esecuzione della predetta Deliberazione n. 62 del 29.12.2021, è stato stabilito di avvalersi per 12 ore settimanali, dell'attività lavorativa della dipendente del Comune di Bottidda la Dr.ssa Alessia Matzuzzi dal 01.01.2022 al 30.06.2022, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 352 del 24.01.2022, con la quale la Dr.ssa Matzuzzi in parola:

- ha comunicato la trasformazione del proprio rapporto di lavoro con il Comune di Bottida, precedentemente a tempo parziale e indeterminato, in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal 01.02.2022;
- ha comunicato di essere titolare di altro incarico lavorativo per n. 6 ore con un terzo Ente;

- ha richiesto la riduzione a 6 ore settimanali dell'incarico precedentemente assunto con il Comune di Anela per n. 12 ore settimanali, in quanto in mantenimento del monte precedentemente assunto comporterebbe il superamento del limite massimo delle 48 ore settimanali, stabilito dalla normativa vigente;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del precedente incarico del dipendente richiamato in premessa ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge 311/2004, con esclusivo riguardo al numero di ore settimanali da svolgersi, quantificato in n. 6 ore a decorrere dal giorno 01.02.2022 e fino al 30.06.2022;

Rilevato che la mera modifica in diminuzione del monte ore settimanali inizialmente previsto – 12 – avviene nel rispetto dei termini e le condizioni stabiliti nel nulla osta del Comune di Bottidda e nella deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Anela n. 62 del 29/12/2021, atti nei quali viene indicato un monte ore massimo di 12 ore settimanali;

Stabilito che rimangono invariate le prescrizioni precedentemente assunte sull'utilizzo dell'attività del lavoratore che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, può aver luogo nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza, l'ente utilizzatore e gli eventuali enti terzi, non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i diversi enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo nei diversi enti;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

Ritenuto altresì di mantenere la concessione allo svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile fino al 30/06/2022 stabilendo che la prestazione si dovrà svolgere nelle seguenti articolazioni e modalità operative:

- l'attività lavorativa si dovrà svolgere in modalità smart working sulla base di apposito progetto ai sensi dell'art. 1 e seguenti del richiamato Regolamento per l'introduzione e disciplina del lavoro agile, approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 07/05/2020, da concordarsi tra il dipendente e il responsabile dell'Area;
- il lavoro verrà svolto da remoto mediante l'utilizzo del software gestionale "Civilia Next" su cloud per protocollo e tributi;
- durante l'orario indicato il dipendente si renderà disponibile alle mail istituzionali dell'ufficio preposto;

Visti infine:

- l'art. 14 della Legge 13 Agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Capo II "Lavoro Agile" della Legge 22 Maggio 2017 n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato" e in particolare l'art. 18;
- il D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- L'Accordo fra Regione Sardegna ANCI, CAL, CGIL fp; CISL, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali, punto 3 "Adozione e incremento dello Smart Working";

- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il destinatario dell'atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di avvalersi**, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, dell'attività lavorativa della dipendente del Comune di Bottidda la Dr.ssa Alessia Matzuzzi per n. 6 ore settimanali, dal 01/02/2022 al 30/06/2022, a parziale rettifica della Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 1 del 05.01.2022, per le motivazioni indicate in premessa;
3. **Di dare atto** che il servizio avrà corso, quanto a modalità operative, secondo le linee indicate in premessa ed eventualmente modificabili o integrabili con disposizioni di servizio da adottarsi con i poteri del privato datore di lavoro.
4. **Di mantenere** il riconoscimento alla dipendente citata, ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004, del diritto di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità Lavoro Agile fino alla data del 30/06/2022, come previsto nel progetto per lavoro agile, allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 1 del 05.01.2022 per farne parte integrante;
5. **Di stabilire** che rimangono invariate le prescrizioni precedentemente assunte sull'utilizzo dell'attività del lavoratore che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza, l'ente utilizzatore e gli eventuali enti terzi, non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i diversi enti;
 - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo nei diversi enti;
 - il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;
 - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
6. **Di dare atto** che la spesa derivante dall'incarico a scavalco per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell'ente, ridotta a seguito della modifica del monte ore, troverà copertura nei capitoli 10901, 10902 e 1168 del bilancio 2022/2024 in corso di predisposizione - c/competenza 2022;
7. **Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
8. **Di dare altresì atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà sottoscritta dal Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

9. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.
10. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
DELOGU NICOLA

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.</p> <p>Anela, 01/02/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio MULAS ANTONIO DAMIANO</p>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere Favorevole.</p> <p>Anela, 01/02/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario MULAS ANTONIO DAMIANO</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 01/02/2022</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>